



CONVENZIONE DI TIROCINIO EXTRACURRICOLARE di INSERIMENTO/REINSERIMENTO LAVORATIVO
ai sensi della DGR 85-6277 del 22/12/2017 della Regione Piemonte, stipulata il 27/05/2024 prot. n. 52646

TRA

Il SOGGETTO PROMOTORE: **AGENZIA PIEMONTE LAVORO** Codice fiscale: 97595380011 Partita Iva 08075340011
Indirizzo sede legale: Via Amedeo Avogadro 30, Torino (TO), 10121
Rappresentato da: Federica Deyme nata a Torino l'11/03/1974

E

Il SOGGETTO OSPITANTE: **COMUNE DI BORGOLAVEZZARO** Codice fiscale/Partita Iva: 94042030034/IT00423590033
Indirizzo sede legale: Piazza Libertà 10, Borgolavezzaro (NO) 28071
Rappresentato da: Padoan Renato nato a Novara il: 07/09/1960

PRESO ATTO CHE

Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante. Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura come un rapporto di lavoro. La Regione Piemonte con DGR n. 85-6277 del 22/12/2017 ha regolamentato la disciplina regionale dei tirocini extracurricolari (formativi e di orientamento e di inserimento/reinserimento lavorativo).

PREMESSO CHE

Il **soggetto promotore** dichiara sotto la propria responsabilità di essere abilitato a promuovere tirocini in Regione Piemonte in quanto rientrante nella seguente fattispecie, di cui all'art. 4.1 della DGR n. 85-6277 del 22 dicembre 2017: lettera a)

Il **soggetto ospitante** dichiara sotto la propria responsabilità: a) che i tirocinanti non saranno impiegati per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro, per ricoprire ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione aziendale o per sostituire lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività; b) di essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del Digs. 81/2008 e s.m.i. e con la normativa di cui alla L. 68/1999 e s.m.i.; c) di non avere in corso procedure di sospensione dal lavoro o procedure di licenziamento collettivo e/o non avere effettuato nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio licenziamenti di lavoratori per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio, fatti salvi quelli per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1. Oggetto della convenzione. Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture su proposta del soggetto promotore i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina regionale (di seguito denominati collettivamente "tirocinante") per lo svolgimento di tirocini extracurricolari attivati ai sensi della DGR 85/2017, al fine di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo.

Art. 2. Disposizioni generali 1. Il tirocinio può essere attivato per una durata minima di 2 mesi e massima di 6, proroghe o rinnovi compresi, fatto salvo la maggiore durata prevista dalla disciplina per i soggetti svantaggiati o disabili, di cui all'art. 2 lett. f) della DGR 85/2017; 2. L'impegno orario previsto non può essere inferiore a 20 ore settimanali e non può superare le 40 ore settimanali; 3. Il tirocinio non può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia avuto con il medesimo soggetto ospitante nei due anni precedenti all'attivazione del tirocinio un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico o una prestazione lavorativa a qualsiasi titolo, salvo i casi tassativi disciplinati nei commi 6 e 7 dell'art. 8 della DGR 85/2017. In ogni caso non è mai possibile attivare il tirocinio per la stessa mansione già ricoperta dal tirocinante presso lo stesso soggetto ospitante; 4. Non può essere attivato più di un tirocinio per lo stesso soggetto presso il medesimo soggetto ospitante, anche se per mansioni diverse, così come previsto dall'art. 8 co. 4 della DGR 85/2017; 5. Il tirocinante non può essere inserito in orari notturni e/o festivi fatto salvo il caso in cui l'attività specifica del soggetto ospitante giustifichi tali modalità e se finalizzato alle esigenze formative per il profilo professionale per cui è attivato il tirocinio. L'eventuale inserimento in turni deve essere adeguatamente motivato nel PFI; 6. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un tutor aziendale, indicato dal soggetto ospitante. 7. Non possono essere attivati tirocini oltre i limiti numerici stabiliti all'art. 7 della DGR 85/2017.

Art. 3. Progetto formativo 1 Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione deve essere predisposto, sulla piattaforma informatica di sistema Piemonte "Portale Tirocini", un progetto formativo individuale (PFI) contenente: - la durata, gli obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda/struttura; - la copertura assicurativa per il tirocinante riguardo a infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile per danni causati a terzi; - l'indennità di partecipazione a favore del tirocinante; - le attività previste come oggetto del tirocinio con riferimento alle aree di attività di cui al D.M. del 30 giugno 2015.

2. Il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo e deve essere finalizzato allo sviluppo dell'occupabilità del tirocinante.

Art. 4. Indennità di partecipazione 1. Al tirocinante deve essere corrisposta, sulla base di quanto previsto all'art. 10 della DGR 85/2017, un'indennità minima di partecipazione al tirocinio pari ad € 600,00 per un impegno settimanale massimo di 40 ore. 2. L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima al tirocinio del 70% su base mensile.

Art. 5. Obblighi del soggetto promotore 1. Nel presidiare la qualità dell'esperienza di tirocinio il soggetto promotore deve: - favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella gestione delle procedure amministrative di avvio del tirocinio secondo le disposizioni regionali e fornire un'informativa preventiva, chiara e trasparente, circa la disciplina applicabile al tirocinio, a cui il soggetto ospitante dovrà attenersi; - provvedere alla predisposizione del PFI, alla stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'Attestazione finale; - promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di presidio e monitoraggio in itinere; - segnalare al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel PFI e delle modalità attuative del tirocinio, nonché ai competenti servizi ispettivi i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal PFI o comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro.

Art. 6. Obblighi del soggetto ospitante 1. Il soggetto ospitante deve: - effettuare e trasmettere al soggetto promotore le comunicazioni di avvio del tirocinio, di proroga e di eventuale interruzione anticipata dello stesso; deve inoltre effettuare tempestivamente le comunicazioni di infortunio e trasmettere al soggetto promotore la relativa documentazione; - designare un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di esperienza e competenze professionali adeguate e coerenti con PFI. Ogni tutor può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente. In caso di assenza prolungata del tutor il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito e deve darne formale comunicazione al tirocinante e al soggetto promotore; - assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto formativo individuale e affidare ai tirocinanti esclusivamente attività coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso e il loro impegno presso l'impresa non dovrà superare l'orario previsto dal progetto formativo; - garantire, nella fase di avvio del tirocinio, un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008; al tirocinante deve essere inoltre garantita la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto; - mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, ecc. idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate; - collaborare attivamente alla progressiva stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'Attestazione finale.

Art. 7. Sospensione e recesso anticipato del tirocinio 1. Il tirocinio può essere sospeso esclusivamente in caso di maternità/paternità o in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento. Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi indicati in disciplina. 2. Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al tutor del soggetto promotore e al tutor aziendale; 3. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

Art. 8. Consegna progetto formativo individuale. Le parti si impegnano a sottoscrivere la Convenzione e il Progetto Formativo Individuale prima della data di avvio del tirocinio. Gli originali sono conservati a cura del soggetto promotore che dovrà fornirne copia al soggetto ospitante. Al tirocinante dovrà essere consegnata copia del progetto formativo individuale, contenente gli estremi della convenzione.

Art. 9. Durata della Convenzione 1. La presente convenzione è valida fino al 26/05/26 (massima 24 mesi) a decorrere dalla data di sottoscrizione. 2. La presente convenzione non è tacitamente rinnovabile ed è da considerarsi risolta automaticamente in caso di perdita dei requisiti di cui in premessa o di violazione delle norme vigenti 3. Gli impegni assunti dalle parti con la presente convenzione permangono fino alla data di conclusione del tirocini attivati e delle loro eventuali successive proroghe.

L'onere della marca da bollo (D.P.R. 642/72) è a carico del soggetto ospitante. Indicare la normativa per eventuali esenzioni: N. 642 del 26/10/1972

Novara, 27/05/2024

Firma e timbro del soggetto promotore

(Firma del Responsabile del Centro per l'impiego di Novara

Griolotto Maria

in rappresentanza del Direttore di Apl)



Firma e timbro del soggetto ospitante

